



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI TESTALETTO DESTINATE AL NUOVO
OSPEDALE DI CAMPIGLIONE DI FERMO**

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Rocco Tirabasso

PREMESSA

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Rocco Tirabasso, Direttore dell'U.O.C. Attività Tecniche, Patrimonio, Nuove Opere dell'ASUR Marche AST di Fermo

Ai sensi del presente Capitolato speciale d'appalto, si conviene che le seguenti dizioni stiano rispettivamente a indicare:

Committente: l'AST di Fermo;

Appaltatore: l'operatore economico affidatario dell'appalto ai sensi delle vigenti leggi in materia di appalti pubblici;

RUP: Responsabile Unico del Progetto

DEC: Direttore dell'esecuzione del contratto

Codice: D.Lgs. n. 36/2023

CSA: Capitolato speciale d'appalto

1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura (inclusiva dei servizi riportati nella successiva sezione dedicata alla Fornitura base) di travi testaleto a parete, destinate ai reparti e servizi del nuovo ospedale di Campiglione di Fermo, rispondenti ai requisiti di minima, generali e specifici, di cui agli artt. 2 -3 del Capitolato tecnico.

La fornitura, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, si articola in un unico lotto suddiviso nei seguenti sub-lotti:

- SUB-LOTTO 1: n. 43 TRAVI PER SINGOLO POSTO LETTO (TRAVI SINGOLE);
- SUB-LOTTO 2: n. 141 TRAVI PER N.2 POSTI LETTO LIMITROFI (TRAVI DOPPIE).

Per i dettagli si rinvia al Capitolato tecnico.

2. REVISIONE PREZZI

L'Appaltatore sarà vincolato ai prezzi offerti per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 60 del Codice.

3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. n. 190/2014, art. 1, co. 629, lett. b). Ai sensi del D.M.55/2013, l'aggiudicatario è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

Prima dell'emissione della fattura, si dovrà inviare bozza della stessa e attendere il ricevimento dell'ordine o, qualora questo sia stato inviato precedentemente, comunicazione di regolarità.

La fattura elettronica dovrà essere intestata all'**Azienda Sanitaria Territoriale Fermo**, via Dante Zeppilli 18, 63900 Fermo (FM), codice fiscale e partita IVA 02500660440 e dovrà indicare:

- il seguente **Codice Univoco Ufficio** che consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente le fatture elettroniche all'AST Fermo: **5W9ADL** (l'assenza comporta il rifiuto della fattura dal Sistema di Interscambio);
- il **Codice identificativo di gara** (C.I.G.);
- il **numero dell'ordine** e della **data**;
- il seguente **Codice Commessa**: **#M8PXXI#**;
- nella causale, la **struttura richiedente** di riferimento.

Per consentire agli uffici competenti la corretta individuazione dell'oggetto e di tutte le informazioni relative alla fornitura, si chiede di allegare al tracciato elettronico il documento della fattura in formato *pdf*.

L'Amministrazione procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Rispettati tutti gli adempimenti previsti per la fatturazione e appena avuta risposta positiva in merito alla regolarità contributiva, il pagamento sarà effettuato a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario e dovranno essere rispettate le prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm. (si rinvia al punto 4).

Anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2002, nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse avere diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi verranno riconosciuti al saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.). L'amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti alla fatturazione non conforme a quanto previsto nel presente punto.

4. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti sono eseguiti tramite conto corrente dedicato. L'affidatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'affidatario comunica all'amministrazione:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'amministrazione e dall'aggiudicatario il C.I.G. (codice identificativo di gara).

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Fermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della citata Legge 136/2010.

5. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E GARANZIE RICHIESTE

L'Appaltatore:

- deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso;
- è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati al Committente e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
- è responsabile del buon andamento della prestazione e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul Committente in conseguenza dell'inosservanza, da parte dello stesso o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

Prima della stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di inizio della prestazione, l'Appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante:

- una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi che tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione e dovrà essere per un massimale di copertura assicurativa almeno di € 500.000,00. La polizza dovrà coprire l'intero periodo dell'appalto (comprese garanzie ed estensioni contrattuali qualora esercitate) e dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato. L'amministrazione può accettare, in sostituzione dell'accensione di una polizza ad hoc, la polizza RCT già in possesso dell'affidatario, purché di massimale non inferiore a € 500.000,00.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice.

6. INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di non conformità e inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni.

In caso di mancato o tardivo riscontro oppure qualora le controdeduzioni non siano considerate esimenti, previo parere del DEC se pertinente, viene comminata penale in misura da stabilirsi, in misura compresa tra lo 0,01% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, da determinare in relazione alla gravità e alle conseguenze dell'inadempimento: grado di negligenza (in relazione alla diligenza professionale), eventuale reiterazione, effettivo disservizio.

In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera di € 100,00 pro die. Nel caso di beni inventariabili, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine stabilito dal presente capitolato sarà considerato adempimento tardivo.

L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento.

L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione.

Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il RUP, sentito il DEC, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. L'eventuale risoluzione per inadempimento potrà essere segnalata alle autorità competenti o comunque interessate nonché integrare grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. e) del codice.

La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore dell'AST Fermo a mezzo bonifico. In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta. Il mancato pagamento della penale, potrà essere valutato quale autonoma causa di inadempimento del contratto e segnalazione ad ANAC.

Qualora la non conformità possa considerarsi lieve sulla base dei suesposti criteri la stazione appaltante può limitarsi a diffida informale, senza applicazione di penali. La diffida informale sarà valutata in ordine alla gravità di futuri eventuali inadempimenti.

7. RECESSO DAL CONTRATTO

Il Committente, conformemente a quanto previsto e disposto dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'art. 1671 del c.c. potrà recedere dal contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 123 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità degli stessi.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso dal contratto.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora all'Appaltatore siano imputabili inadempienze, soprattutto se reiterate, tali da rendere insoddisfacente il servizio o l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali assunti, il

Committente, previa diffida ex art. 1454 c.c., avrà la facoltà di avvalersi, ai sensi dell'art. 1453 c.c., della risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), mediante comunicazione scritta con raccomandata a/r all'Appaltatore, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni dovute. Il DEC formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente disporrà la risoluzione del contratto (art. 122, comma 3, del Codice e art. 10 allegato II.14), salvo l'ulteriore risarcimento del danno;
- due contestazioni scritte in ordine alla qualità della fornitura (tempi di esecuzione, risultato degli interventi, ecc.), il Committente si riserva la facoltà di recedere immediatamente dal contratto senza necessità di formalità alcuna e senza che da ciò possa derivare pretesa alcuna da parte dell'Appaltatore.
- ritardi nell'esecuzione della fornitura, per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. Il DEC intimerà per iscritto all'appaltatore di adempiere entro un termine, che salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato alla Ditta, fermo restando il pagamento delle penali (art. 122, comma 4, del Codice);
- ripetuti interventi manutentivi non risolutivi;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione, rallentamento o interruzione della prestazione da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori contemplate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- mancato rispetto degli accordi sindacali in vigore e in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali e previdenziali;
- cessione totale o parziale del contratto;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
- fallimento dell'Appaltatore o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possono pregiudicare lo svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- morte del legale rappresentante della ditta, di uno dei soci della ditta costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui il committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

Nei casi su elencati, qualora il Committente dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione del contratto:

- l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- il Committente potrà procedere a nuovo affidamento al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. In tal caso il maggior prezzo corrisposto alla nuova ditta, sarà integralmente posto a carico dell'Appaltatore inadempiente;
- il Committente, potrà agire per il risarcimento del maggior danno.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione anticipata dei contratti e il Codice, con particolare riferimento all'art. 122 (Risoluzione).

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Qualsiasi atto contrario comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento di ogni danno (punto 5 del presente CSA).

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

I subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale nonché dovranno essere in regola con la vigente normativa contributiva.

L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm..

10. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.LGS. 81/2008

Tutto il personale addetto e preposto all'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, con particolare riguardo a quelle prescritte dal D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, il personale addetto, durante l'espletamento delle prestazioni oggetto di contratto, dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale del Committente, sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici, nonché attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal Committente.

Il personale dell'Appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza del piano di sicurezza predisposto dallo stesso e deve essere informato sulle misure da assumere per l'esecuzione del contratto e contemplate nel predetto piano di sicurezza.

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette al servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie, esonerando e manlevando il Committente da qualsivoglia responsabilità.

L'Appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni antinfortunistiche vigenti e l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione finalizzate a evitare l'accadimento di infortuni, sollevando fin d'ora il Committente da ogni responsabilità in merito (D.Lgs. n. 81/2008).

L'Appaltatore sarà il solo e unico responsabile per infortunio o danno a persone o cose, sia dell'impresa stessa, sia del Committente, che si dovessero verificare durante l'esecuzione del servizio o comunque per conseguenza dello stesso.

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Fermo.

12. NORME APPLICABILI

Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale, il Codice, la legislazione nazionale e comunitaria vigenti in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.